



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 16 giugno 2017

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Titolo dopo l'art. 4a

Sezione 5: Prestazioni di medicina complementare fornite da un medico

Art. 4b

L'assicurazione assume i costi delle prestazioni nelle discipline seguenti se sono soddisfatte le condizioni esposte qui di seguito:

- a. agopuntura, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2015² «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM);
- b. medicina antroposofica, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Medicina antroposofica ampliata (ASMOA)» dell'ISFM, riveduto il 16 giugno 2016³;
- c. terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (MTC), se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al

¹ RS **832.112.31**

² Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

³ Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

programma di formazione complementare del 1° luglio 2015⁴ «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell'ISFM;

- d. omeopatia unicista (classica), se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° gennaio 1999 «Omeopatia (SSMO)» dell'ISFM, riveduto il 10 settembre 2015⁵;
- e. fitoterapia, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2011 «Fitoterapia (SSFM)» dell'ISFM, riveduto il 5 novembre 2015⁶.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2017.

16 giugno 2017

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

⁴ Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

⁵ Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

⁶ Il documento può essere consultato all'indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)

Allegato I
(art. 1)

Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche

N. 10

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
10 Medicina complementare			
Agopuntura	Sì		1.7.1999/ 1.1.2012/ 1.5.2017
Medicina antroposofica	Sì		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.5.2017
Terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (MTC)	Sì		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.5.2017
Omeopatia unicista (classica)	Sì		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.5.2017
Fitoterapia	Sì		1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.7.1999/ 1.5.2017

